

Determinazione n. 40/97**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA**

nell'adunanza del 26 settembre 1997;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1961, con il quale l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1991 al 1995; nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei sindaci, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Emilio Polosa e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1991 al 1995;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1991 al 1995 - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - dell'ENEA, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE
f.to Polosa

IL PRESIDENTE *f.f.*
f.to Ricci

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA (INEA), PER GLI ESERCIZI DAL 1991 AL 1995

SOMMARIO

Premessa. - 1. Normativa. - 2. Organizzazione: centrale e periferica. - 3. Organi di controllo interno. - 4. Personale. - 5. Incarichi. - 6. Sistema informatico. - 7. Contributi. - 8. Attività. - 9. Bilanci preventivi e conti consuntivi: *a)* considerazioni generali; *b)* delibere ed approvazioni ministeriali; *c)* il conto finanziario; *d)* il conto economico; *e)* la situazione amministrativa; *f)* il conto patrimoniale; *g)* indici. - 10. Conclusioni.

PAGINA BIANCA

- Premessa

La gestione finanziaria dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (I.N.E.A.) ha già formato oggetto di relazioni della Corte fino all'esercizio 1990¹.

L'Ente predetto è assoggettato al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958 n. 259. Con la presente relazione si riferisce al Parlamento, in base all'art. 7 della già citata legge n. 259, sul controllo eseguito sulla gestione degli esercizi 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995, ai sensi della stessa legge n. 259 e della successiva n. 20 del 14.1.1994.

¹ Vedasi - al riguardo - Camera dei Deputati, XI Legislatura, Doc. XV n. 1 - es. 1987-1990, nonché relazioni precedenti.

1) Normativa

L'Istituto Nazionale di Economia Agraria è stato istituito con il R.D. 10 maggio 1928, n. 1418, come modificato ed integrato dal R.D. 20 ottobre 1932, n. 1348, e dal R.D. 19 febbraio 1934, n. 322; dotato di personalità giuridica, ha come scopo la promozione e l'esecuzione di indagini e studi di economia agraria e forestale (con particolare riferimento alle necessità della relativa legislazione), la costituzione di uffici di contabilità agraria, l'indirizzo ed il coordinamento dell'attività di osservatori locali di economia agraria.

A seguito dell'istituzione di una "Rete di Informazione Contabile Agricola" (RICA) in attuazione del regolamento C.E.E del 15.6.1965, n. 79, all'Istituto è stato attribuito, con DPR 30 dicembre 1965, n. 1708, il compito di organo di collegamento tra i vari comitati regionali di informazione contabile, nonché di promozione dell'impianto della tenuta della contabilità, e di provvedere alla organizzazione ed al funzionamento degli uffici di segreteria dei singoli comitati (art. 4).

Inoltre, per gli interventi diretti a migliorare e potenziare le strutture agricole (legge 9 maggio 1975, n. 153 di attuazione delle direttive CEE), l'INEA, a seguito di specifiche convenzioni da stipularsi con il Ministero delle risorse agricole e forestali, è chiamato a collaborare per la determinazione delle modalità per l'individuazione delle aziende di riferimento.

Di recente, con D.M. 31.3.1990², l'INEA è stato individuato quale ente facente parte del sistema statistico nazionale e con DPR 5.4.1995 è stato incluso tra i soggetti per i quali sussiste l'obbligo di fornire dati e notizie richiesti ai fini della redazione del programma statistico nazionale 1995-1997.

² Emanato ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. h del Decreto legisl. 6.9.1989, n. 322.

Con D.P.C.M. 3 febbraio 1989 l'Istituto è stato assoggettato al sistema di tesoreria unica, di cui all'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Ulteriori disposizioni normative di carattere generale interessano in via indiretta l'attività dell'INEA, in particolare la legge 8 novembre 1986, n. 752 (articoli 4 e 5, per fruire di contribuzioni) e la legge 16 aprile 1987, n. 183, di coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.

Infine, per il riordino dell'Ente, era stato presentato, in Parlamento, un disegno di legge, poi decaduto per l'ultimo scioglimento delle Camere, mentre è stato predisposto, ora, uno schema di regolamento, a norma dell'art. 6 della legge 4 dicembre 1993, n. 491 (istitutiva del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali), che ha già ottenuto l'approvazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ed è in attesa del suo formale perfezionamento³.

Tuttavia, il 9.5.1996, è stato presentato alla Camera dei deputati un nuovo disegno di legge (n. 514), sempre sul riordino dell'Istituto.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, ora Ministero per le politiche agricole.

³ Allo stato attuale è presso il Consiglio di Stato per il prescritto parere.

2) ORGANIZZAZIONE

Gli organi di vertice dell'Istituto sono (art. 4 R.D. n. 1418/1928):

- 1) il Comitato direttivo;
- 2) il Presidente;
- 3) il Direttore Generale⁴.

Il Comitato direttivo è composto di sette membri, di cui due nominati in relazione alla carica ricoperta (Ministero per le risorse AAF: Direttore Generale della produzione agricola; Istituto Centrale di Statistica: Direttore Centrale) e gli altri cinque di nomina governativa, mentre è prevista la nomina ministeriale (ora da effettuarsi con DPR ai sensi dell'art. 3 della L. 23.8.1988, n. 400) del Presidente, da scegliersi tra i membri dello stesso Comitato.

Al riguardo si ritiene opportuno segnalare l'attuale orientamento normativo nel settore degli enti di ricerca, rivolto verso una scelta del soggetto, da proporre alla presidenza, tra persone estranee all'organizzazione degli Enti stessi, al fine di assicurare una sua autonoma collocazione; in tal modo l'organo di vertice resterebbe svincolato dalla precedente investitura nel medesimo istituto, assicurando, così, anche una continuità nella rappresentanza e nell'ordinario funzionamento dell'ente cui è preposto, proprio perchè non più collegato alla sopravvivenza dell'organo di primaria provenienza⁵.

Peraltro, nello schema di regolamento, di cui innanzi si è fatto cenno, è stato recepito questo nuovo indirizzo prevedendo la scelta del presidente tra

⁴ Il Direttore Generale ha preso il posto del Segretario Generale, previsto nel R.D. n. 1418/1928 (art. 4 e art. 9) a seguito delle disposizioni di cui al nuovo Regolamento organico del personale e ordinamento dei servizi, approvato con lett. 5.3.1981, n. 1233350 del M.A.F. (articoli 67 e 81).

⁵ In tal senso è stato operato per l'INFS (DPCM 29.12.1992), l'ICRAM (DM 28.7.1994), l'INO (DPR 21.11.1985).

esperti di elevata qualificazione scientifico-professionale del settore, perciò svincolato da una necessaria appartenenza ad organi dell'Ente (art. 4).

Il Presidente ed il Comitato direttivo durano in carica cinque anni, e possono essere confermati, tenendo presenti i limiti imposti dalle disposizioni sopravvenute (L. 24 gennaio 1978, n. 14 - art. 6 e L. 20.3.1975, n. 70, art. 32).

Il Comitato direttivo (art. 7 R.D. 1418/1928) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, determina il programma annuale e la ripartizione dei fondi per gli scopi istituzionali, impartisce le direttive tecniche del lavoro da svolgere e ne sorveglia l'esecuzione.

Ai sensi del succitato art. 7 il Comitato aveva anche il potere di deliberare su quanto atteneva all'ordinamento ed al personale dell'istituto, nonché all'assunzione di quest'ultimo con contratto di diritto privato, mentre la pianta organica ed il trattamento di attività e di quiescenza del personale venivano stabiliti con decreto del Ministero dell'Agricoltura, di concerto con quello per le Finanze, ai sensi dell'art. 8 del R.D. 19.2.1934, n. 322.

Le sopra citate previsioni devono, ora, essere inquadrare nella nuova legislazione in materia.

L'attuale Comitato Direttivo - dopo un periodo di prorogatio del precedente dal 1988 all'inizio del 1991 - è stato nominato, per il quinquennio 1991-1996, con decreto del MIRAAF, in data 6 febbraio 1991.

L'iniziale composizione ha subito variazioni nominative dovute a prolungato assenteismo, per tre membri, e "ratione officii" in altri casi, in conseguenza dell'avvicendamento nelle cariche istituzionali collegate con l'appartenenza al Comitato.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, vigila sull'esecuzione delle delibere del comitato ed, in generale, sul funzionamento

dell'Istituto stesso; può, nei casi di urgenza, adottare deliberazioni spettanti al Comitato, al quale dovrà sottoporle per la ratifica alla prima riunione.

Tuttavia - come rilevato nel corso della verifica amministrativo-contabile del 4 giugno - 27 dicembre 1990 - in più occasioni il presidente ha adottato delibere, senza poi sottoporle, per la prescritta ratifica, all'organo competente.

L'Ente, nell'informare che tali atti erano stati "comunicati" al Comitato, o a questo erano stati, comunque, portati a conoscenza, ha assicurato di curare, per l'avvenire, con maggiore attenzione, gli aspetti formali dei prescritti procedimenti.

Per il periodo 1991-1996 il Presidente è stato nominato con D.P.R. 21 ottobre 1991.

I suddetti organi dell'Ente non sono stati rinnovati alle rispettive scadenze, ma, dopo il periodo di prorogatio previsto dalla legge, l'Amministrazione competente ha provveduto - considerato il previsto riordino degli enti sottoposti alla sua vigilanza - alla nomina di un commissario (D.M. 16.1.1997), da durare in carica non oltre il 30.6.1997; con successivo decreto del 27.6.1997, il Ministero per le politiche agricole ha prorogato tale incarico al 31.12.1997.

Il direttore generale compie atti a lui attribuiti dalla legge e da regolamenti, nonchè quelli già spettanti al Segretario Generale ed ha la supervisione sul funzionamento dei servizi, rendendone conto al Presidente ed al Comitato.

La revisione contabile della gestione è affidata a due sindaci nominati uno dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in atto Ministero per le politiche agricole, e uno dal Ministero delle Finanze, durano in carica due anni e possono essere riconfermati (art. 14 del R.D. n. 1418/1928 come sostituito dall'art. 6 del R.D. 19.2.1934, n. 322).

Si rinnova l'invito al Ministero vigilante, già formulato nella precedente relazione, diretto a conferire a tale organo di controllo, in occasione del riordinamento dell'Ente, un assetto adeguato allo svolgimento della sua funzione, elevando il numero dei componenti almeno a tre con indicazione del membro con funzioni di presidente, come del resto riscontrabile, di norma, negli altri enti pubblici.

Si deve dar atto, in questa sede, che nello schema di regolamento (art. 9) il numero dei revisori è stato determinato in tre unità, con specificazione, anche, di quello cui sono attribuite le funzioni di presidente del Collegio⁶.

* * *

Compensi:

a) Ai componenti il Comitato direttivo spetta un'indennità mensile di £ 156.000 (£ 1.872.000 lorde annue) ed un gettone di presenza di £ 70.000, determinati con DPR 20 giugno 1989, che non ha subito aggiornamenti; l'indennità mensile non è stata riconosciuta al presidente, in quanto fruisce della specifica indennità di carica.

* * *

⁶ Gli organi di vertice dell'Istituto hanno subito una interruzione, nel funzionamento, a seguito del loro scioglimento e della loro successiva reintegrazione. Con nota 23.10.1993, n. 31020/1076 del MIRAAF il presidente veniva sospeso temporaneamente dalle proprie funzioni per una vicenda giudiziaria, estranea all'Istituto e, con successivo D.M. 17.2.1994, venivano sciolti gli organi di amministrazione, con conseguente nomina di un Commissario straordinario, atteso il perdurare dell'incompletezza del Comitato medesimo e le intervenute disposizioni sul riordino e la soppressione dagli enti vigilati dal MIRAAF (art. 6 - comm. 1 lett. c della legge 4.12.1993, n. 491). Essendosi conclusa favorevolmente la vicenda giudiziaria attinente la persona del presidente ed a seguito dell'ord. 8.6.94 n. 1489/94 del TAR del Lazio, d'accoglimento dell'istanza incidentale di sospensione degli effetti del citato D.M. 17.2.1994, il MIRAAF, con D.M. 9.7.1994, ha ripristinato la gestione ordinaria dell'INEA, revocando il D.M. avverso in sede giudiziaria, ed ha reintegrato nella carica il presidente dell'Istituto.

b) Con D. M. 2.5.1985 l'indennità di carica per il Presidente è stata determinata "nella misura corrispondente al trattamento economico del Direttore Generale dell'INEA, riferito allo stipendio annuo maggiorato del 20%, oltre la tredicesima mensilità e l'indennità integrativa speciale".

* * *

c) I compensi per i sindaci sono stati determinati con delibera del Comitato direttivo n. 359 del 13.12.1986, senza altri aggiornamenti, e si compendiano in una indennità annua lorda di £ 3.510.000 ed un gettone di presenza di £ 70.000.

* * *

d) Il trattamento economico del direttore generale è stato stabilito, ai sensi dell'art. 17 - punto 14-b - del DPR 12.2.1991, n. 171⁷, nella misura corrispondente al trattamento economico onnicomprensivo del dirigente di ricerca, maggiorato del 40%. Gli importi annui lordi per stipendio ed accessori risultano:

<u>1991</u>	<u>1992</u>	<u>1993</u>	<u>1994</u>	<u>1995</u>
127.668.046	144.038.856	144.298.856	152.853.567	155.681.997

Il Direttore Generale è stato nominato con delibera del Comitato direttivo n. 188 del 19.3.1987 per il periodo 1° maggio 1987 - 30 aprile 1992, ed il suo incarico è stato prorogato per un altro quinquennio.

e) Per i compensi ai componenti le Commissioni esaminatrici l'Ente, con deliberazione 19.12.1984, n. 59, ne ha prefissato le misure, poi aggiornate con deliberazione 30.10.1996, n. 165, senza però averle preventivamente concordate

⁷ L'INEA è stato incluso, con DPCM 12.9.1975 (art. 2), tra gli enti di "notevole rilievo".